

TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1173

**Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare.**

ART. 1.

1. All'articolo 71 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Quando una proposta di legge **ordinaria** è presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, è indetto un *referendum* per deliberarne l'approvazione, **salvo che i promotori non vi rinunzino e a condizione che la Corte costituzionale lo giudichi ammissibile.**

**Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.**

Il *referendum* non è ammissibile se la proposta non rispetta i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché i vincoli europei e internazionali, se non ha contenuto omogeneo e se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi.

**Sull'ammissibilità del referendum la Corte costituzionale giudica, su istanza dei promotori, anche prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno centomila firme.**

La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

Se le Camere approvano la proposta in un testo diverso da quello presentato e i

TESTO

DELLA COMMISSIONE

**Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.**

ART. 1.

1. All'articolo 71 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Quando una proposta di legge è presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, è indetto un *referendum* per deliberarne l'approvazione.

*Soppresso.*

Il *referendum* non è ammissibile se la proposta non rispetta i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché **dal diritto europeo e internazionale, se è ad iniziativa riservata, se presuppone intese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione,** se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi **e se non ha contenuto omogeneo.**

*Soppresso.*

La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi **purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto.**

Se le Camere approvano la proposta in un testo diverso da quello presentato e i

promotori non **vi** rinunziano, il *referendum* è indetto su entrambi i testi. In tal caso l'elettore che si esprime a favore di ambedue ha facoltà di indicare il testo che preferisce. Se entrambi i testi ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi, è approvato quello che ha ottenuto complessivamente più voti.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum* previsto dal presente articolo ».

promotori non rinunziano, il *referendum* è indetto su entrambi i testi. In tal caso l'elettore che si esprime a favore di ambedue ha facoltà di indicare il testo che preferisce. Se entrambi i testi **sono approvati**, è **promulgato** quello che ha ottenuto complessivamente più voti.

La legge, **approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere, disciplina l'attuazione del presente articolo, il concorso di più proposte di legge popolare, le modalità di verifica dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori, nonché la sospensione del termine previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere** ».

**ART. 2.**

1. All'articolo 75, quarto comma, della Costituzione, le parole: « se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e » sono soppresse e sono aggiunte in fine, le seguenti parole: « , purchè superiore a un quarto degli aventi diritto al voto »

**ART. 3.**

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono aggiunti i seguenti:

« Spetta, altresì, alla Corte costituzionale giudicare sull'ammissibilità delle richieste di *referendum* di cui all'articolo 71 della Costituzione.

Sull'ammissibilità del *referendum* di cui all'articolo 71 della Costituzione la Corte costituzionale giudica prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila firme.

**La Corte costituzionale giudica altresì sull'ammissibilità del *referendum* sul testo approvato dalle Camere.**

**Le modalità dei giudizi di cui al terzo, quarto e quinto comma sono stabilite dalla legge di cui all'articolo 71, ultimo comma, della Costituzione ».**